

	 <p style="text-align: center;">ISTITUTO COMPRENSIVO "T. GROSSI" Via T. Grossi, 35 - 20017 RHO (MI) C.F. 93546620159- Cod. Mecc. MIIC8FF002 Tel. 02. 93900447 E-mail miic8ff002@istruzione.it PEC miic8ff002@pec.istruzione.it Sito: www.icgrossirho.gov.it - codice univoco ufficio UFZ6T1</p>	
---	---	---

CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO deliberati dal Collegio dei Docenti del 15 maggio 2018

In base all'art. 6 del D.lgs 62/17 l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, quindi anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 da riportare sul documento di valutazione.

Per contro, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, può non ammettere l'alunno nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza.

La non ammissione alla classe successiva viene attentamente valutata dai docenti quando ricorrono una o più delle seguenti condizioni:

- in caso di mancata/iniziale/parziale acquisizione dei livelli di apprendimento in 4 o più discipline;
 - le insufficienze siano anche inferiori a un totale di 4 ma in misura e collocate in ambiti tali da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell'esercizio della cittadinanza;
 - si ritenga che tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali possano permettere di costruire le condizioni per attivare/riattivare un processo formativo positivo;
- e, di conseguenza:
- si metta in conto di predisporre per l'alunno, attraverso anche la condivisione con la famiglia, un percorso di inclusione e apprendimento con particolare attenzione alla classe di futura accoglienza;
 - si preveda di progettare per l'anno scolastico successivo proposte didattiche e ambienti di apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito.

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998;
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione all'esame di Stato, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

Sempre in base al D.lgs 62/2017, la commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante

dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio.

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno

Si propongono pertanto i seguenti criteri per la formulazione del voto di ammissione:

- media matematica delle valutazioni disciplinari ottenute al termine di ciascuno dei tre anni di scuola secondaria di I grado, compresa la valutazione di IRC/attività alternativa (se opzionata) e tenuto conto delle insufficienze;
- nel caso di ripetenza si considera la media dei voti ottenuti al termine dell'anno in cui l'alunno è stato ammesso alla classe successiva;
- il voto di comportamento non contribuisce alla determinazione della media (anche perché nel frattempo sono cambiati significativamente i criteri per la sua attribuzione);
- in caso di frazione decimale pari o superiore a 0,8 si arrotonda all'unità superiore, altrimenti a quella inferiore.